

"Pulizia meccanica/asportazione di materiale effettuate su metalli e/o leghe metalliche"

(nel caso di trattamento di superfici metalliche di aeroplani, navi, vagoni ferroviari e della metropolitana non è possibile aderire all'autorizzazione di carattere generale ma lo stabilimento è assoggettato al regime autorizzativo dell'art. 269, del D.Lgs. 152/06 e del DPR 59/2013 in materia di Autorizzazione Unica Ambientale)

1 - Fasi della lavorazione

Nell'attività di lavorazioni si possono distinguere le seguenti fasi:

1. Levigatura
2. Molatura
3. Sbavatura
4. Affioramento crema
5. Spazzolatura
6. Smerigliatura
7. Affilatura
8. Satinatura
9. Lavorazione crema
10. Granigliatura
Sabbatura
11. *(è vietato l'uso di sabbia contenente silice libera cristallina (SLC SiO₂), in quanto la sostanza è classificata cancerogena. Qualora la sabbia utilizzata contenga tale sostanza non è possibile aderire all'autorizzazione di carattere generale ma, lo stabilimento, è soggetto alla procedura autorizzativa dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e pertanto al regime dell'autorizzazione unica ambientale (DPR 59/2013))*
12. Lappatura/lucidatura
13. Carteggiatura
14. Burattatura
15. Pallinatura

2 - Tipologie del prodotto

- a) Metalli e leghe metalliche
- b) Materiale abrasivo:
 - Graniglia metallica
 - Sabbie, corindone, materiali di origine vegetale
 - Paste pulenti/lucidanti
 - Abrasivi su supporto rigido o flessibile (nastri, dischi)
 - Abrasivi utilizzati per burattatura
 - Abrasivi utilizzati per pallinatura

3 - Sostanze inquinanti

1. Polveri

4 - Limiti di emissione

Sostanza inquinante	Limiti	Tipologia di abbattimento
Polveri totali	10 mg/Nm ³	Depolveratore a secco a mezzo filtrante (filtri a tessuto, filtri a cartucce, filtri a pannelli) Depolveratore a secco (ciclone o multiciclone) Venturi Jet - scrubber Venturi - scrubber

5 - Tecnologie adottabili

- 5.1 Gli effluenti derivanti dalle fasi di lavorazione, di cui al punto 1.1, devo essere svolte in ambiente confinato ed essendo tecnicamente convogliabili in atmosfera, devono essere captati ed avviati ad un idoneo sistema di depurazione (tra quelli riportati nella precedente Tabella del punto 4), che corrisponde alla migliore tecnologia disponibile. L'aria così trattata deve essere portata fuori dal locale mediante un punto di emissione, campionabile, che rispetti le disposizioni dettate dalla Norma UNI vigente
- 5.2 Le emissioni prodotte dallo svolgimento delle attività indicate al punto 1.1, non devono contenere sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte V del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii; né, tantomeno, le sostanze o i preparati classificati dal Decreto L.vo 3 febbraio 1997 n. 52, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV, e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R 45, R 46, R 49, R 60 ed R 61
- 5.3 E' escluso dalla procedura di adesione all'autorizzazione di carattere generale un "medio impianto di combustione (come definito dall'art. 268, comma 1, lettera gg-bis "impianto di combustione della potenzialità termica nominale superiore a 1 MW ed inferiore a 50 MW. La potenza termica nominale intesa anche come somma delle potenzialità termiche nominali di più impianti di combustione) presente nello stabilimento che deve, pertanto, essere autorizzato ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 secondo la procedura dettata dal DPR 13/03/2013, n. 59 in materia di "autorizzazione unica ambientale (AUA)"

Ciampino

Luogo

Data

Il dichiarante